



FNOMCeO

Roma, _____

COMUNICAZIONE N. 93

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E
DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER
GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI

Prot. N°: _____

Rif. Nota:

Resp. Proced.: - Dr. Marcello Fontana

Resp. Istrut.: -

OGGETTO:

➤ APPLICAZIONE DEL
D.LGS. 39/13 ALLA
DIRIGENZA DEL SETTORE
SANITARIO – SENTENZA
CONSIGLIO DI STATO N.
05583/14 – ESCLUSA
L'INCOMPATIBILITA' TRA
DIRIGENTE MEDICO DI
STRUTTURA COMPLESSA E
CARICA POLITICA.

Cari Presidenti,

facendo seguito alla Comunicazione n. 68 del 1° giugno 2013 (All. n. 1), si ritiene opportuno segnalare che il Consiglio di Stato con Sentenza n. 05583 del 12 novembre 2014 si è pronunciato in ordine al campo di applicazione della fattispecie indicata in oggetto.

Il Direttore generale di una A.S.L. ha contestato ad un dirigente medico di struttura complessa (chirurgia generale e pronto soccorso) l'incompatibilità di tale incarico con la carica di consigliere comunale ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 39/13. L'interessato ha proposto ricorso al T.A.R. Campania, deducendo che la normativa sopravvenuta, correttamente interpretata, non si applica ai dirigenti medici di qualsivoglia livello, ma – per quanto riguarda il personale del servizio sanitario nazionale – solo ai titolari degli incarichi di direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario. Il T.A.R. Campania con sentenza n. 4983/2014 ha respinto il ricorso.

Il Consiglio di Stato invece con sentenza n. 05583/14 ha accolto il ricorso del medico, escludendo l'incompatibilità tra l'incarico di dirigente medico di struttura complessa e la carica politica (All. n. 2).

Il Consiglio di Stato ha affermato in particolare che "appare chiaro ed inequivocabile, dunque, che il legislatore delegato ha dettato una disciplina speciale per il personale delle Aziende sanitarie locali; ed ha fatto ciò in pedissequa applicazione del criterio imposto dalla legge delega, e precisamente dall'art. 1, comma 50, lettera (d). Questo prevede esplicitamente una disciplina apposita per il personale delle A.S.L. e delle Aziende ospedaliere al fine di *comprendere* nel regime dell'incompatibilità i tre incarichi di vertice (**direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo**). Peraltro, se i dirigenti medici delle A.S.L.

2014/10683-1-1-2014-PARTENZA

rientrassero automaticamente nella previsione generale dell'art. 12 del decreto delegato, come ha affermato il T.A.R., vi rientrerebbero anche, e a maggior ragione, i titolari dei tre incarichi di vertice. Non vi sarebbe stato dunque bisogno di dettare una disciplina specifica per comprendere nel regime dell'incompatibilità questi ultimi.

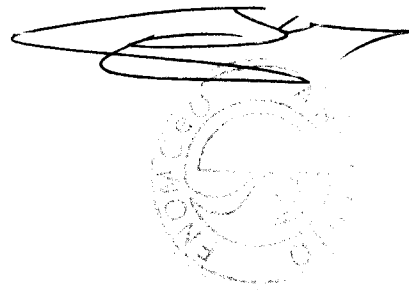
Pare dunque di assoluta evidenza che il legislatore delegante, e di riflesso quello delegato, abbiano inteso dettare per il personale delle aziende sanitarie una disposizione speciale che, nel momento stesso in cui assoggetta al regime delle incompatibilità i tre incarichi di vertice, implicitamente ma inequivocamente esclude da quel regime il personale ad essi subordinato, pur se rivestito di funzioni denominate dirigenziali. In questa situazione, se il legislatore delegante e quello delegato hanno sottratto i dirigenti medici al regime generale dell'incompatibilità con le cariche pubbliche elettive, questa scelta non appare tanto manifestamente illogica da indurre a porvi rimedio mediante operazioni interpretative in contrasto con il dato trasparente della formulazione letterale”.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE

Amedeo Bianco

All. n. 2



11.11.11



FNOMCeO

Roma, _____

COMUNICAZIONE N. 68

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E
DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER
GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI

Prot. N°: _____

Rif. Nota:

Resp. Proced.: - Dr. Marcello Fontana

Resp. Istrut.: _____

OGGETTO:

➤ Nota trasmessa dalla
Federazione al Cons. Guido
Carpani Capo di Gabinetto del
Ministero della Pubblica
Amministrazione e della
Semplificazione inerente al
campo di applicazione del
D.Lgs. 39/13 alla dirigenza del
settore sanitario.

Cari Presidenti,

si trasmette per opportuna conoscenza copia della nota di
questa Federazione, trasmessa al Cons. Guido Carpani,
Capo di Gabinetto del Ministero della Pubblica
Amministrazione e della Semplificazione, inerente alla
fattispecie indicata in oggetto.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE

Amedeo Bianco

All. n. 1





FNOMCeO

Al Presidente

CONS. GUIDO CARPANI
CAPO DI GABINETTO
MINISTERO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DELLA
SEMPLIFICAZIONE
FAX 0668997210
EMAIL gabinetto@funzionepubblica.it

Oggetto: campo di applicazione art. 12, comma 4, del D.Lgs. 39/13 - Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali.

Questa Federazione, quale ente esponentiale di tutta la categoria medica e odontoiatrica, ritiene necessario acquisire l'autorevole parere di codesto Ministero in ordine ad una corretta attuazione e interpretazione della fattispecie indicata in oggetto.

L'art. 12, comma 4, del D.Lgs. 39/113 recante **"Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali"** prevede che **"gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:**

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
- c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

Con delibera n. 58/2013 la CIVIT ha espresso un parere inerente al campo di applicazione della suddetta disposizione ricomprendendovi la dirigenza sanitaria e nella fattispecie specificatamente anche i dirigenti di distretto, i direttori di dipartimento e di presidio, i direttori di strutture complesse e addirittura i dirigenti di strutture semplici non inserite in strutture complesse.

E' parere di questa Federazione che invece il legislatore abbia riservato al settore sanitario una specifica disciplina riferita esclusivamente alle figure di vertice delle Aziende sanitarie e nella fattispecie al Direttore Generale, al Direttore Amministrativo e al Direttore Sanitario (art. 5, 8, 10 e 14 del D.Lgs. 39/13).

Si rileva infatti che la disposizione di cui all'art. 14 del D.Lgs. 39/13 fa esplicito riferimento infatti alla incompatibilità tra incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali ed ha ad oggetto quindi gli incarichi di direttore generale, di direttore sanitario e di direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali.

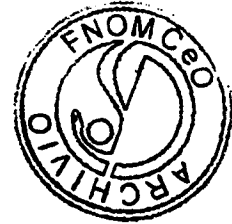
Al tempo stesso si rileva che le cause di incompatibilità previste dal D.Lgs. 39/13 Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

dovrebbero applicarsi agli incarichi ricoperti dopo l'entrata in vigore del decreto e non dovrebbero avere efficacia retroattiva, venendo in caso contrario ad incidere sulla validità del preesistente atto di conferimento degli incarichi. In tal caso si potrebbe avere infatti una violazione del principio c.d. tempus regit actum.

Ciò detto, considerata la rilevanza della fattispecie indicata in oggetto, si resta in attesa di un cortese riscontro *al fine di chiarire se l'incompatibilità di cui all'art. 12, comma 4, del D.Lgs. 39/13 possa trovare applicazione anche alla dirigenza sanitaria.*

Distinti saluti

Amedeo Bianco



MF



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 8193 del 2014, proposto da:
A. A. A., rappresentato e difeso dall'avv. P. D. F., con domicilio eletto presso lo
studio dell'avv. F. C. in Roma, via -----, n.---;

contro

Asl Napoli 3 Sud, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata
e difesa dall'avv. R. A. P., con domicilio eletto presso l'Ufficio di rappresentanza
della Regione Campania in Roma, via Poli, n. 29;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI, SEZIONE V, n. 04983/2014,
resa tra le parti, concernente incompatibilità tra l'incarico dirigenziale presso l'ASL
NA 3 Sud e la carica politica.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di ASL Napoli 3 Sud;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2014 il Cons. Paola Alba Aurora Puliatti e uditi per le parti gli avv. D. F. e P.;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

FATTO E DIRITTO

1. L'appellante, già ricorrente in primo grado, è medico chirurgo, dipendente della A.S.L. Napoli 3 Sud, con mansioni di dirigente medico preposto alla struttura complessa di chirurgia generale e pronto soccorso chirurgico degli Ospedali riuniti dell'Area Nolana. Nello stesso tempo riveste la carica di consigliere comunale di San Giuseppe Vesuviano (comune con più di 15.000 abitanti).

Dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 39/2013, il Direttore generale dell'A.S.L. gli ha contestato l'incompatibilità tra le due cariche, ai sensi della nuova normativa e con gli effetti da essa previsti.

2. L'interessato ha proposto ricorso al T.A.R. Campania, deducendo che la normativa sopravvenuta, correttamente interpretata, non si applica ai dirigenti medici di qualsivoglia livello, ma – per quanto riguarda il personale del servizio sanitario nazionale – solo ai titolari degli incarichi di direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario.

Il T.A.R. Campania, con sentenza n. 4983/2014, ha respinto il ricorso.

3. L'interessato propone appello a questo Consiglio.

Resiste all'appello l'A.S.L. Napoli 3 Sud.

In occasione della trattazione della domanda cautelare in camera di consiglio, il Collegio ravvisa le condizioni per la definizione immediata della controversia.

4. Nel merito, occorre partire dalla considerazione che le norme che impongono limiti ai diritti di elettorato attivo e passivo dei cittadini – e fra queste quelle in materia di incompatibilità – sono di stretta interpretazione.

Ciò premesso, si osserva che il decreto legislativo n. 39/2013 (emesso in attuazione della delega di cui alla legge n. 190/2012, art. 1, commi 49 e 50) all'art. 12, dispone, fra l'altro, l'incompatibilità con determinate cariche elettive negli enti locali degli *«incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico»*.

E' a questa disposizione che si è riferita l'A.S.L. nel contestare l'incompatibilità all'appellante, quale dirigente medico di una struttura complessa.

5. Va però osservato che, a fronte della citata formulazione generica dell'art. 12, vi è il successivo art. 14 intitolato *«Incompatibilità tra incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali»* ed il cui disposto prevede l'incompatibilità in questione solo con riferimento agli incarichi di direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario.

Appare chiaro ed inequivocabile, dunque, che il legislatore delegato ha dettato una disciplina speciale per il personale delle Aziende sanitarie locali; ed ha fatto ciò in pedissequa applicazione del criterio imposto dalla legge delega, e precisamente dall'art. 1, comma 50, lettera (d). Questo prevede esplicitamente una disciplina apposita per il personale delle A.S.L. e delle Aziende ospedaliere al fine di *«comprendere»* nel regime dell'incompatibilità i tre incarichi di vertice (direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo).

Pertanto, se i dirigenti medici delle A.S.L. rientrassero automaticamente nella previsione generale dell'art. 12 del decreto delegato, come ha affermato il T.A.R., vi rientrerebbero anche, e a maggior ragione, i titolari dei tre incarichi di vertice.

Non vi sarebbe stato dunque bisogno di dettare una disciplina specifica per «*comprendere*» nel regime dell'incompatibilità questi ultimi.

Pare dunque di assoluta evidenza che il legislatore delegante, e di riflesso quello delegato, abbiano inteso dettare per il personale delle aziende sanitarie una disposizione speciale che, nel momento stesso in cui assoggetta al regime delle incompatibilità i tre incarichi di vertice, implicitamente ma inequivocamente esclude da quel regime il personale ad essi subordinato, pur se rivestito di funzioni denominate “dirigenziali”.

6. Sin qui, l'esegesi letterale e sistematica della normativa. Queste conclusioni sono rafforzate dalla considerazione della *ratio legis*.

Non si può ignorare che il personale denominato “dirigente medico” dei vari livelli ha caratteristiche peculiari alquanto diverse dalla generalità dei “dirigenti” delle pubbliche amministrazioni.

Le caratteristiche essenziali della funzione dirigenziale, genericamente intesa, sono l'autonomia, la discrezionalità, la potestà provvedimentale e gestionale, la preposizione gerarchica, e l'inerente responsabilità. I compiti dei medici che l'ordinamento del s.s.n. denomina “dirigenti” dei vari livelli corrispondono solo in senso assai parziale e relativo a questo schema generale. Nella misura in cui un dirigente medico (pur se preposto ad una struttura complessa) gode di autonomia, discrezionalità, etc., tutto ciò attiene essenzialmente, o comunque prevalentemente, alla sfera professionale tecnico-sanitaria; mancano, fra l'altro, competenze provvedimentali e gestionali, se non forse in misura del tutto marginale e limitata al momento organizzativo interno del reparto. Sono, queste nozioni che rientrano nella comune conoscenza ed esperienza e non vi è bisogno di insistervi.

In questa situazione, se il legislatore delegante e quello delegato hanno sottratto i dirigenti medici al regime generale dell'incompatibilità con le cariche pubbliche elettive, questa scelta non appare tanto manifestamente illogica da indurre a porvi

rimedio mediante operazioni interpretative in contrasto con il dato trasparente della formulazione letterale.

7. In conclusione, l'appello va accolto e in riforma della sentenza di primo grado va accolto il ricorso proposto al T.A.R. dall'interessato, con annullamento degli atti ivi impugnati.

La novità della questione giustifica la compensazione delle spese per l'intero giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Compensa le spese del giudizio

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Salvatore Cacace, Consigliere

Silvestro Maria Russo, Consigliere

Alessandro Palanza, Consigliere

Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/11/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)